

AERONAUTICA MILITARE

CONSIGLIO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA

DELIBERA N. 6

OGGETTO: Procedure di avanzamento al grado di 1° M.llo - Idoneità Assoluta e comparativa.

II COCER A.M.

PRESO ATTO: che prima dell'entrata in vigore del dlgs.196/95, l'avanzamento al grado di 1° Maresciallo era regolamentato in virtù di un giudizio atto a valutare "idoneità assoluta" del candidato incluso nell'aliquota di avanzamento;

RITENUTO: che la valutazione afferente l'idoneità assoluta del militare a ricoprire il grado superiore era perfettamente in armonia con un sistema di avanzamento per "terzi", dove il candidato inserito nel "terzo" era giudicato dalla Commissione Avanzamento Sottufficiali in relazione alla idoneità a rivestire il grado superiore;

CONSIDERATO: che la novella legislativa del 1995, nel limitare l'avanzamento fino ad un trentesimo dell'organico complessivo, ha di fatto trasformato un giudizio di "idoneità assoluta a rivestire il grado" in un giudizio di idoneità comparativa" per l'accesso al grado, dove essendo stato abbandonato il criterio dell'inquadramento per "terzi", è stato introdotto un giudizio comparativo volto a graduare la maggiore idoneità, tipico delle valutazioni concorsuali per titoli;

PRESO ATTO: che l'autonomia e la discrezionalità che la legge conferisce alle Commissione Avanzamento Sottufficiali in materia di avanzamento è coerente con i giudizi afferenti "l'idoneità assoluta" del militare a rivestire il grado superiore tipico per l'avanzamento per terzi, poichè il giudizio afferente l'idoneità non è posto in comparazione con la maggiore o minore idoneità altrui, in quanto alla Commissione era rimessa la sola valutazione dell'idoneità del militare a rivestire il nuovo grado;

RITENUTO: che il mutato assetto normativo, nel trasformare il giudizio di idoneità assoluta in un giudizio di idoneità comparativa, ha reso inappropriati ed anacronistici i criteri normativi a cui le Commissione Avanzamento Sottufficiali devono attenersi per la valutazione, poichè la promozione "per maggiore idoneità" deve sottostare alla regolamentazione delle procedure comparative concorsuali e, non già, ai giudizi di valutazione assoluta dove è consentito appurare o meno l'idoneità del militare all'avanzamento in virtù dei requisiti dello stesso e non per una minore idoneità rispetto ad altri;

CONSIDERATO: che ogni giudizio afferente l'idoneità assoluta del militare, non deve investire il profilo comparativo fra militari, ma semplicemente valutare l'idoneità o meno all'avanzamento e, il mancato avanzamento può essere giustificato solo da una valutazione di "inidoneità assoluta" e non una "inidoneità comparativa" o minore idoneità rispetto ad altri;

APPURATO: che tutte le procedure concorsuali, oggi devono necessariamente soggiacere alle comuni regole di trasparenza, motivazione e predeterminazione dei criteri

di attribuzione dei benefici, le quali non sono invece richieste per i giudizi atti a valutare l'idoneità assoluta del militare;

PRESO ATTO: che le Commissione Avanzamento Sottufficiali allo stato attuale in piena autonomia adottano criteri di riconoscimento differenti (ad es. E.I. anzianità di servizio) che frustrano arruolati nello stesso periodo e con analoga carriera. Nello specifico i giovani dell'esercito attendono il loro turno mentre gli anziani di Marina ed Aeronautica si vedono scavalcati dai giovani. (vedi delibera COCER AM n. 1 verbale n. 162/2010/X del 15.04.2010 e delibera Comparto Difesa n. 39/2009);

CONSIDERATO: che allo stato degli atti appare inconfutabile che il giudizio di avanzamento al grado di 1° Maresciallo avvenga in virtù di una procedura concorsuale comparativa, si ritiene che la normativa afferente il giudizio di avanzamento basato sulla valutazione della idoneità assoluta, si ponga come inconferente, anacronistica e meritevole di essere adeguata alle mutate condizioni concorsuali;

PRESO ATTO: che tale disarmonia legislativa è causa di contenzioso e comunque di un crescente malcontento del personale valutato, il quale seppure non promosso in virtù di un iter legittimo, poichè conforme alla legge, avverte intimamente che la disarmonia legislativa è causa di situazioni irragionevoli e comunque poco coerenti sotto il profilo logico e sistematico;

CONSIDERATO: che appare doveroso modificare le norme in tema di avanzamento allo scopo di rendere più armoniche con i giudizi di tipo comparativo e concorsuale,

DELIBERA

- di richiedere al Sig. Capo di SMA di adoperarsi affinché tali disarmonie normative vengano sanate, allo scopo di restituire linearità e coerenza ai giudizi di avanzamento al grado di 1° Maresciallo;
- di inviare la presente delibera a stralcio verbale al Capo di SMD e alle Commissioni Difesa alla Camera e Senato per il tramite del Presidente del COCER al fine di emendare il Nuovo Codice Ordinamento dlgs. 66/2010, in attesa che diventi definitivo, volto adeguarsi al mutato assetto normativo.

Presenti e votanti: 7

La presente delibera viene approvata all'unanimità.

Roma, 06 Luglio 2011

IL SEGRETARIO

(1° Av. Capo Scelto Salvatore NICOSIA)

IL VICE PRESIDENTE VICARIO

(Cap. Antonio Michele VITALE)